

Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)

Modifica del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 9 cpv. 3, l'art. 21 cpv. 2 e 3 e l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

La legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005 è modificata come segue:

Art. 22

Le spiegazioni del Gran Consiglio contengono una proposta motivata. Nella motivazione devono essere adeguatamente riportate le considerazioni di una importante minoranza del Gran Consiglio. In caso di iniziative e di referendum si deve tenere conto delle opinioni principali dei promotori. **Le spiegazioni vanno munite di un'indicazione dei rimedi giuridici.**

Art. 95 cpv. 4

⁴ A causa delle spiegazioni del Gran Consiglio è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo. Fatto salvo l'articolo 97, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa¹.

Art. 97

I ricorsi (...) devono essere presentati (...) entro tre giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, tuttavia non oltre il terzo giorno seguente la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione **alle seguenti autorità:**

- a) **alla Cancelleria dello Stato: ricorsi conformemente all'articolo 95 capoversi 1-3;**
- b) **al Tribunale amministrativo: ricorsi conformemente all'articolo 95 capoverso 4.**

II.

La presente revisione parziale entra in vigore il

¹ CSC 370.100